



**Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale
Regione Emilia Romagna**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D. lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

rev 2 del 29/06/18

SOMMARIO

0	STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO	3
1	OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	7
1.1	Funzione del modello organizzativo	7
1.2	Formazione del modello organizzativo	12
1.3	Elementi fondamentali del modello organizzativo	13
1.4	L'adozione del modello organizzativo	13
2	L'ASSETTO DELL'ASSOCIAZIONE	16
2.1	I fini e l'organizzazione dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna	16
2.2	I protocolli dell'Associazione CNOS/FAP (Linee guida, Procedure)	18
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.1	La costituzione dell'organismo di vigilanza	18
3.2	Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza	19
3.3	L'attività di riferimento dell'Organismo di Vigilanza	20
3.4	Obblighi di informazione	20
4	LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	22
4.1	Informazioni generali	22
4.2	Informazioni al personale direttivo	23
4.3	Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori	23
4.4	Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili	23
5	IL SISTEMA DISCIPLINARE	23
6	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	25
7	AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	26
8	PARTE SPECIALE: PREMESSA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.	PARTE SPECIALE: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.1	Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.2	Contributi e finanziamenti erogati dallo stato, dalle regioni, da enti locali, dall'Unione Europea, da fondi interprofessionali per la formazione e per i servizi al lavoro	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.3	Adempimenti fiscali/tributari	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.4	Adempimenti previdenziali e assistenziali	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.5	Accreditamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
10 –	PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
10.1.	Gestione della struttura di governo delle attività di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
11 –	PARTE SPECIALE: ALTRI REATI CONTEMPLATI NEL D. LGS.231/2001.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.1 –	Reati contro il patrimonio	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.2 –	Delitti informatici	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.3 –	Delitti di criminalità organizzata	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.4 –	Delitti in violazione del diritto d'autore	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.5 –	Delitti contro l'ambiente	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.6 –	Delitti societari / corruzione tra privati	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.7 –	Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.8 –	Delitti contro la personalità individuale	Errore. Il segnalibro non è definito.

Elenco degli allegati:

- Allegato n°1: Codice etico
- Allegato n°2: Sistema organizzativo
- Allegato n°3: Mappa dei rischi
- Allegato n°4: Documentazione collegata al modello organizzativo
- Allegato n° 5: Catalogo dei reati presupposto

0 STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO

STATO DELLE REVISIONI			
Rev. n°	Data	N° pag.	Descrizione
1	30/06/15	tutte	Prima emissione
2	29/06/18	tutte	aggiornamento

Approvato dal Consiglio Direttivo del 04/07/2018

Parte generale

Definizioni

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per favorire e/o alimentare la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice: Codice Etico dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna.

Collaboratori, Consulenti: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali nei confronti dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano l'Associazione verso terzi.

Decreto (anche D.lgs. 231/2001): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna.

Dipendenti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna, ossia tutti i soggetti aventi con la stessa Associazione un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato¹.

Associazione: Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna.

Modello (anche MOGC): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Outsourcer: Fornitore o Società a cui l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna ha esternalizzato, parzialmente o totalmente, un processo aziendale (ad es. gestione contabile, gestione selezione ed assunzione, gestione delle paghe, ecc.) per il quale l'Associazione continua ad essere giuridicamente responsabile anche ai sensi del Decreto.

Partner: Partner Commerciale dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna.

¹ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

Pubblico Ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio: rispettivamente colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.) e colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

PA: Pubblica Amministrazione.

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini del Decreto.

Consiglio Direttivo: Organo amministrativo della Associazione CNOSFAP.

Soggetto "Apicale": chi riveste, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Whistleblowing: norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

Il Modello

Il Modello è stato sviluppato nei paragrafi successivi come un manuale; è infatti un insieme articolato e organizzato di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un indice di revisione e dalla data che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio). In dettaglio il documento "Modello" è così composto:

- **Parte generale;**
- **Parte speciale.**

Inoltre sono parte integrante del presente documento:

- **Allegato "1":** Il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna. Il Codice Etico è un documento autonomo che contiene i principi fondamentali della sulla base dei quali il MOGC è stato elaborato. Viene allegato in quanto parte integrante del MOGC;
- **Allegato "2":** Sistema organizzativo: che contiene l'organigramma dell'Associazione e la descrizione dei principali compiti;
- **Allegato "3":** Mappa dei rischi (Database Rischi - testo più schede reato), elaborata con la metodologia del *control and risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui richiamata e agli atti del CNOS/FAP Regione Emilia Romagna;
- **Allegato "4":** Documentazione collegata al modello organizzativo. Contiene l'elenco delle procedure operative che, attraverso atti, disposizioni, provvedimenti interni vengono implementate e determinano l'attuazione del Modello; le procedure sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione; l'allegato descrive inoltre alcuni principi di gestione dei documenti collegati al modello organizzativo.
- **Allegato "5":** Catalogo dei reati presupposto.

1 OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1 Funzione del modello organizzativo

Il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 24), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati.

1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, Il comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

2) L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

3) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);

- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

5) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater n.1*, 600 *quinquies*, 601 e 602 cod. pen.).

6) Anche se l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna non è una società quotata alla borsa valori, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*; artt. 184 e 185 del D.lgs. n.58 del 1998).

7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);

- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

9) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies del Decreto).

10) Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter cod. pen.).

11) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati informatici** di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 491-bis e 640-*quinquies* del codice penale (art. 24-bis).

12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con l'art. 2) **l'introduzione dell'art. 24-ter** che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati di criminalità organizzata** di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto (con l'art. 15) **l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies** oltre la **modifica di alcune parti dell'art. 25-bis** che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 *quater* del codice penale e ai **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** di cui agli articoli 171 e seguenti bis, ter, septies, octies L. 22 aprile 1941 n° 633.

14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) **l'introduzione dell'art. 25-novies** il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale.

15) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-undecies "Reati ambientali" nel D.Lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l'art. 25-decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25-novies.**

16) Il D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-duodecies "Reati di impiego di lavoratori irregolari" nel D.lgs. 231/2001**, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

17) La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone l'integrale sostituzione **dell'art. 2635 codice civile** (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D.lgs. 231/2001 il reato di **corruzione tra privati** tra i già esistenti reati societari (art. 25-ter). Sono state inoltre introdotte modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo un nuovo reato previsto **dall'art. 319 quater cod. pen. – "induzione indebita a dare o promettere utilità"** – e modificando/sostituendo i seguenti articoli del cod. pen. già compresi nel D.lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 322bis.

18) Il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-quinquies** (Delitti contro la personalità individuale) con l'inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui **all'art. 609-undecies "adescamento di minorenni"**. Questa legge ha quindi impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell'integrazione dell'art. 25-quinquies di detto decreto.

19) La legge 17 aprile 2014 n. 62 dispone la sostituzione dell'articolo 416-ter del codice penale con il seguente: "Art. 416-ter - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". Questa legge ha impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416-ter del codice penale è compreso nell'art. 24-ter di detto decreto.

20) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-octies** (reati di ricettazione e riciclaggio) con l'inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter.1. **"Autoriciclaggio"**. - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

21) La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha introdotto, nel primo comma dell'art. 25 undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie:

- [Inquinamento ambientale \(art. 452-bis\):](#)
- [Disastro ambientale \(art. 452 quater\)](#)
- [Delitti colposi contro l'ambiente \(art. 452 quinquies \)](#)
- [Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività \(art. 452 sexies\)](#)

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

22) La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, **l'art 25-ter del d.lg. 231/2001**. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

23) La Legge n. 199/2016 ha modificato l'articolo 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), fattispecie inserita nell'art. 25 quinquies - reati contro la personalità individuale. Tale fattispecie nel caso della società appare riferibile soprattutto agli appalti di lavori e servizi in cui sono generalmente impiegati lavoratori non altamente qualificati e specializzati, e pertanto possono trovare collocamento lavoratori in stato di bisogno (pulizie, piccoli lavori edili e di manutenzione, facchinaggio, etc.).

24) Con il DLgs. n. 38 del 15/03/2017 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/03/2017) sono state introdotte alcune modifiche al Codice Civile ed in particolare alla disciplina della corruzione tra privati, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003.

Rispetto alla precedente formulazione (art. 2635 C.C. inserito nell'art. 25-ter ex DLgs 231/2001), i soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono tutti quelli che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ed inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive.

25) La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato **l'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001** intitolato **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. I nuovi reati presupposto sono quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e punisce chiunque, in violazione delle disposizioni in esso contenute, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente **l'ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; punisce anche chi favorisce **la permanenza di questi nel territorio dello Stato**.

26) La Legge n.179/2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare **all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater)**.

27) La legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha, per effetto della Legge Europea 2017, introdotto nel testo del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-terdecies intitolato "Razzismo e xenofobia"**. I reati cui l'articolo fa riferimento sono, a seguito della modifica introdotta dall'art.7 del DLgs

1.03.2018 n. 21 **quelli indicati all'art. 604 bis del codice penale che prevede: "Articolo 604 Bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"**

Per quanto riguarda l'attribuzione alla persona giuridica dei reati dianzi indicati, il "meccanismo" dell'imputazione prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 231/2001, l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente subordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello organizzativo include:

- elenco dei reati presupposto;
- descrizione dei reati individuati dal D.lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà giuridico/organizzativo/operativa dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato dall'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna, per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- la descrizione delle modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'Associazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'Associazione stessa di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato e comunque eliminare i suoi effetti.

1.2 Formazione del modello organizzativo

A seguito dell'emanazione del D. lgs. n. 231/2001, l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- *mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili*: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura associativa, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'Associazione e il sistema di controllo in essere;
- *individuazione degli interventi di miglioramento del sistema di controllo*: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo.

1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore, anche con riferimento alle procedure già in essere per la gestione del sistema di qualità delle sedi.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna ha identificato:

1. lo Statuto della Federazione Nazionale CNOS/FAP;
2. il Regolamento della Federazione Nazionale CNOS/FAP;
3. il proprio Statuto;
4. la Carta dei Valori Salesiani nella formazione professionale;
5. il codice etico;
6. il sistema sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata nella gestione delle attività dall'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna;
7. il Sistema Qualità adottato presso ciascuna sede operativa;
8. le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/01 predisposte da Confindustria.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D. lgs. n. 231/2001, quali:

1. l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza del compito di attuare efficacemente il modello organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti associativi e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
2. l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
3. la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna delle regole e delle procedure stabilite.

1.4 L'adozione del modello organizzativo

L'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio Direttivo, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Il modello organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dal Presidente o suo procuratore, comunicate al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'analisi della realtà dell'Associazione, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'Associazione stessa, ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili»:

Gruppo I

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (truffa, corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari, alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri)

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. gestione (progettazione, conduzione, eventuale rendicontazione, fatturazione, riscossione) di prestazioni di servizi di formazione e al lavoro finanziate da soggetti pubblici;
3. selezione e assunzione del personale (inclusa informativa da casellario giudiziale per i soggetti che hanno contatti con allievi minorenni);
4. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti locali, dall'Unione Europea, da eventuali Fondi interprofessionali: per attività anche non direttamente collegate all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro;
5. ispezioni e predisposizione di documentazione specifica su richiesta della Pubblica Amministrazione;
6. contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
7. cause civili e penali che prevedono il ricorso alla magistratura ordinaria;
8. collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
9. adempimenti amministrativi.

Gruppo II

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati

1. bilanci e informazioni economico - finanziarie;
2. operazioni straordinarie;
3. acquisti/vendita di beni e servizi.

Gruppo III

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. acquisti di beni o servizi;
2. redazione di atti assoggettati all'imposta di bollo;
3. transazioni monetarie in contanti.

Gruppo IV

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro persona (omicidio colposo, lesioni gravi)

1. sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gruppo V

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro il patrimonio (riciclaggio, auto-riciclaggio, ricettazione)

1. gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
2. acquisti di beni o servizi.

Gruppo VI

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ordine pubblico (associazione per delinquere, criminalità organizzata)

1. rapporti con i fornitori;
2. rapporti con i clienti;
3. rapporti con i partners.

Gruppo VII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti in materia di diritto d'autore

1. riproduzione di materiale didattico;
2. riproduzione di software.

Gruppo VIII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti informatici (reati contro la persona)

1. utilizzo dei dispositivi informatici.

Gruppo IX

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ambiente

1. gestione e smaltimento rifiuti.

Gruppo X

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro la personalità individuale e contro l'uguaglianza

1. selezione, assunzione, gestione di dipendenti e collaboratori;
2. trattamento dei dati personali (in relazione ai reati informatici);
3. impiego di lavoratori il cui permesso di lavoro è irregolare;
4. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
5. razzismo e xenofobia;

Nel caso in cui venga commesso un reato nell'ambito dei processi ed eventi sensibili suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi e, se esiste un vantaggio e/o un interesse dell'ente, anche la responsabilità amministrativa dello stesso.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (*culpa in eligendo*) o vigilanza (*culpa in vigilando*).

Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il modello organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

2 L'ASSETTO DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 I fini e l'organizzazione dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna

L'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna è stata costituita con atto notarile del 3/7/1978 registrato il 14/7/1978 a Bologna negli atti pubblici al n° 11038 Repertorio n° 17012.

Lo statuto, del 20/6/2013, è stato registrato al n° 10591, Repertorio n°7263, raccolta n° 4657.

E' iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo dalla Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato di Bologna con il n° 395651 del 22/05/1998.

Ha sede legale a Bologna. Le sedi operative dove si svolgono le attività sono a Bologna, Forlì e Castel de' Britti. A Castel de' Britti, considerata una sede distaccata di Bologna, si svolgono esclusivamente attività didattiche, mentre la Direzione di sede e la segreteria didattica ed amministrativa sono situate presso la sede di Bologna. Nella sede di Castel de' Britti è presente una figura di coordinamento didattico-educativo.

L'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna è associata alla Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale, promossa dal Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS, ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. n. 1016 del 20 settembre 1967, modificato con D.P.R. n. 294 del 2 maggio 1969.

I fini costitutivi dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, sono l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, ispirandosi ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli apporti della prassi educativa salesiana. Essa persegue tali fini attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli altri enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con gli altri organismi interessati ai processi formativi ed alle politiche attive del lavoro.

L'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna quale opera salesiana, si colloca, nell'ambito ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali locali, nazionali ed internazionali, per la crescita della spiritualità e della solidarietà del mondo del lavoro e, in ambito salesiano, all'interno del progetto educativo-pastorale ispirato a Don Bosco, del Movimento Giovanile Salesiano e delle altre esperienze associative che ne fanno parte.

L'Associazione gestisce attività nel campo della formazione ed orientamento professionale e dell'educazione nel territorio della Regione Emilia Romagna.

L'Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente o suo procuratore, con poteri di ordinaria amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Delegato Regionale.

Il Delegato Regionale rappresenta la *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale* e, nominato e revocato dal Presidente di quest'ultima, convoca e presiede l'eventuale Consiglio Regionale di Delegazione e fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale*. La Delegazione Regionale ha competenza specifica, nell'ambito territoriale in cui opera l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna, in ordine alla promozione della proposta formativa ed al coordinamento delle attività formative degli associati e degli organismi e dei settori professionali della Federazione operanti nel predetto ambito territoriale, predisponendo annualmente il programma di iniziative e di attività concordato in sede congiunta con l'Associazione e le Federazioni CNOS/FAP locali e/o regionali presenti nel medesimo territorio ed assicurando alla *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale* costanti informazioni in ordine al funzionamento dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna.

Organo amministrativo dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna è il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Delegato Regionale in carica e dai Consiglieri eletti.

Organo supremo dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna è l'Assemblea dei soci, convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Organo di controllo e consulenza contabile dell'Associazione è il collegio dei Revisori/Revisore unico che vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della medesima.

Le sedi operative dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna sono ubicate presso Opere Salesiane (Case Salesiane) dove sono presenti Istituti scolastici che si possono articolare dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Il Direttore di ciascuna Casa Salesiana garantisce il carisma salesiano delle sedi operative dell'Associazione.

2.2 I protocolli dell'Associazione CNOS/FAP (Linee guida, Procedure)

I protocolli sono le procedure operative che, attraverso atti, disposizioni, provvedimenti interni, vengono implementate e determinano l'attuazione del Modello; sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione. Sono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e vengono approvate dal Presidente.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 La costituzione dell'organismo di vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte dei membri dell'Associazione, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli appaltatori di opere e servizi e del personale da costoro impiegato nell'esecuzione degli appalti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura associativa e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni associative, statutarie o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo, la delibera di nomina determina anche l'eventuale compenso e il budget di spesa di cui dispongono per lo svolgimento delle proprie attività.

L'incarico per i componenti dell'Organismo di Vigilanza è redatto in forma scritta e comprende apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di impegno a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo qualora subentrino cause di ineleggibilità del proprio mandato e a rispettare il presente regolamento ed i principi di riservatezza, autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza è composto almeno da:

- 1 membro interno;
- 1 membro esterno con ruolo di Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare fino ad un massimo di altri 2 membri, oltre a quelli indicati in

Il documento aggiornato è disponibile nel sistema informatico - verificare la corretta revisione di ogni copia cartacea prima dell'uso

precedenza, esterni o interni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni; il mandato è rinnovabile. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

Nessun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato, salvo per giusta causa. La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori/Revisore unico.

L'Organismo di Vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D. Lgs. n. 231/2001, riferisce nello svolgimento della sua funzione solo al Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione dell'Associazione.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'Organismo di Vigilanza come unità di staff al Consiglio Direttivo e non attribuendogli compiti operativi in modo da non comprometterne l'obiettività di giudizio nell'espletamento delle proprie attività; i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono avere rapporti di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo;
- professionalità: questo connotato si riferisce all'insieme delle competenze e conoscenze tecniche di cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati per poter svolgere adeguatamente l'attività;
- continuità d'azione: per poter dare la garanzia di una costante implementazione del Modello è prevista la presenza di almeno un membro interno che effettua un monitoraggio costante sul complesso delle attività condotte dall'Associazione.

3.2 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'attuazione dei Protocolli di controllo previsti dal Modello riferendone gli esiti al Consiglio Direttivo: in caso di mancato intervento del Consiglio Direttivo su una grave violazione del Modello Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- conduce verifiche periodiche sulla base di un Piano Annuale di Attività sulle aree sensibili e più specificamente su determinate operazioni o atti di particolare criticità;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- attraverso la verbalizzazione di tutte le attività svolte contribuisce a raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- per svolgere tali attività ha libero accesso agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;

- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- effettua indagini in relazione alle segnalazioni ricevute attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv.emiliaromagna@cnos-fap.it;
- monitora e promuove le iniziative di informazione e formazione dirette alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verifica gli accordi e contratti con Collaboratori e Consulenti con particolare riferimento alle attività rientranti in aree sensibili.

3.3 L'attività di riferimento dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'Organismo di Vigilanza si realizza continuativamente verso il Consiglio Direttivo e prevede un momento formale, almeno una volta l'anno, in cui l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

3.4 Obblighi di segnalazione e informazione

Segnalazioni

La legge n. 179/2017 pubblicata su GU n. 291 del 14.12.2017 entrata in vigore il 29.12.2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. In particolare è stato previsto al comma 2bis dell'art.6 del Dlgs 231/2001 che i Modelli Organizzativi prevedano

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante ;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Quanto previsto dalla legge n. 179/2017 conferma e consolida quanto già previsto nelle precedenti edizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei membri dell'Associazione, dei dipendenti, dei dirigenti, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori che hanno il dovere di segnalare fatti, azioni od omissioni che si discostano da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che quindi potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Coloro che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare il Presidente e l'Organismo di vigilanza.

Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi alle figure indicate in precedenza, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza.

I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le notizie ricevute e l'opportunità di eventuali provvedimenti conseguenti, sentendo eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale archiviazione. Laddove riscontri una violazione provvede a segnalarlo al Presidente dell'Associazione o suo procuratore in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta. Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

Informazioni

Tra le informazioni che devono essere rese disponibili e trasmesse all'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti si citano:

1. il sistema di deleghe e procure dell'Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna ed ogni eventuale modifica e/o integrazione;
2. i mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Associazione o di singole aree;
3. le richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, nei confronti di Stato, altri enti pubblici o Comunità Europea, nonché erogazione ed utilizzo di tali fondi;
4. eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

5. gli esiti delle attività di controllo previste dalla norma UNI EN ISO 9001 ed in particolare i rapporti degli audit interni ed il riesame annuale della Direzione nonché il rapporto annuale rilasciato dall'Ente di Certificazione;
6. i rapporti rilasciati a seguito di ispezioni o accessi da parte di Enti di Controllo, Pubblica Autorità o Autorità di sorveglianza, quali ad esempio Regione Emilia Romagna, INPS etc;
7. provvedimenti/contestazioni/richieste di documentazione provenienti da enti pubblici e avvisi di garanzia o notizie di reato provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
8. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
9. gli eventuali procedimenti disciplinari, le eventuali sanzioni irrogate ovvero gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
10. le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato;
11. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ad esempio riunione periodica annuale, piano di miglioramento, e comunque immediatamente: episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti, segnalazioni di malattie professionali;
12. l'aggiornamento della documentazione prevista dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i per la pianificazione delle misure per la privacy (istruzioni, protocolli, ecc);
13. le eventuali modifiche delle procedure;
14. la documentazione amministrativa: per esempio bilancio e relazione annuale sulla gestione.

Tale elencazione non ha carattere esaustivo, eventuali modifiche possono essere proposte al Consiglio Direttivo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le suddette informazioni ed eventuali altre necessarie da fornire all'Odv sono organizzate nella Tabella "Flusso informativo verso l'Odv" che è inviata a tutte le sedi in modo che ne siano a conoscenza e possano adempiervi.

4 LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

4.1 Informazioni generali

L'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori;
- provvede a portare a conoscenza di tutti i dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il codice etico allegato al presente documento.

Il codice etico è consegnato a tutto il personale ed ai collaboratori all'avvio del rapporto presso ciascuna sede e nel caso in cui siano apportate modifiche; è inoltre reso disponibile sui siti:

- sede di Bologna: www.cnosfapbologna.it;
- sede di Castel de' Britti: www.salesianicasteldebritti.it;
- sede di Forlì: www.cnosfapforli.it.

4.2 Informazioni al personale direttivo

Il personale direttivo che opera in attività dell'Associazione ritenute sensibili e i responsabili della stessa dispongono di una copia del presente modello organizzativo.

4.3 Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori

Il codice etico ed il modello di organizzazione, gestione e controllo sono resi disponibili per consultazione nella rete informatica delle singole sedi e sono esposti all'albo delle sedi.

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento, così come ai collaboratori, viene fornita formazione/informazione iniziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza e accettazione.

Un livello ulteriore di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili. Tale attività viene registrata.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello, in particolare con i responsabili della sicurezza, della sicurezza dei dati personali e del sistema di gestione per la qualità.

Il codice etico deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di Vigilanza si impegna anche a promuovere programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.4 Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili

L'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna comunica l'adozione del modello e del codice etico ai propri fornitori identificati come sensibili a seguito dell'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001 mediante inserimento di un'apposita informativa nei documenti contrattuali con rinvio al codice etico reso disponibile attraverso pubblicazione sui siti dell'Associazione. Tra questi fornitori si considerano, a titolo non esaustivo, eventuali consulenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in materia di tutela dei dati personali, in materia informatica, in materia amministrativa/contabile.

Per questi fornitori, nei documenti contrattuali, sono previste clausole di conoscenza ed accettazione dei principi contenuti nei documenti sopra citati e di rescissione in caso di violazione.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare (o sistema sanzionatorio) identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del modello organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti, organi direttivi e collaboratori e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il sistema disciplinare copre anche l'organizzazione predisposta a presidio della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e si applica a coloro che fanno parte della citata organizzazione, quali ad esempio: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc. Per la descrizione di quanto previsto in merito, si rinvia al par. 10 del MOGC "Parte Speciale: reati contro la vita e l'incolumità individuale".

Provvedimenti nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale dipendente sono comminati secondo le modalità e con le gradazioni previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per la formazione professionale.

- Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE, RICHIAMO, MULTA o SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente modello di organizzazione, gestione e controllo (ad esempio: che non osservi le procedure, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, non effettui attività di controllo, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e alla sua eventuale reiterazione;
- Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, tale comportamento si configura infatti come infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro;
- Incorre, infine, nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Associazione di misure previste dal Decreto, questa condotta si configura infatti come un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro nonché come un atto che costituisce delitto a termine di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento di tali infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Consiglio Direttivo su segnalazione del Presidente.

Provvedimenti relativi agli Organi direttivi

Se la violazione riguarda il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Delegato Regionale o altri Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione dalla legge e CCNL applicabile.

Nei confronti di tali soggetti si può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia dell'Associazione nei confronti del responsabile, il Collegio dei Revisori/Revisore unico convoca l'Assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio dei Revisori/Revisore unico, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'Associazione mediante relazione scritta.

Il Presidente, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea dei soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Provvedimenti relativi ai collaboratori

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Modello dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla stessa, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

Si ritiene opportuno confermare che i principi di controllo di carattere generale considerati ed applicati con riferimento a tutte le attività e in particolare a quelle sensibili sono i seguenti:

Codice Etico: l'insieme dei principi che devono guidare tutte le attività aziendali e a cui bisogna ispirarsi in ogni circostanza

Protocolli: disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Segregazione delle attività: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna (si cita, ad esempio, il sistema delle procure).

Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile. Le registrazioni relative alle attività in argomento sono in parte gestite dal sistema informatico caratterizzato, tra l'altro, dai requisiti di affidabilità ed attendibilità ed i cui accessi sono coerenti con i ruoli e le responsabilità aziendali ed in parte in forma cartacea.

Sistema dei controlli: controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte o da soggetti interni indipendenti o esterni all'Associazione (rispettivamente controlli di secondo e terzo livello).

Formazione: l'Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

7 AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Poiché il contesto dell'ente e l'ambito normativo sono in continua evoluzione, anche l'esposizione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura deve essere periodicamente aggiornata. Negli aggiornamenti è opportuno tenere conto di fattori dinamici quali ad esempio:

- l'introduzione di nuove regole e normative con effetti sulla operatività dell'Associazione;
- variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo e ai sistemi di deleghe e di procure.

Il modello ed i suoi allegati sono approvati dal Consiglio Direttivo.

Modifiche, integrazioni e variazioni a questo documento ed ai suoi allegati sono approvate dal Consiglio Direttivo, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

La parti modificate rispetto alla versione precedente sono identificate mediante barra laterale posta sulla sinistra del testo variato.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto dell'Associazione, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza; deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle diverse funzioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Per le modalità di gestione delle procedure/dei protocolli si rinvia all'allegato n° 4 di questo MOGC e alla procedura "Gestione dei documenti del MOGC" (P1).